

mulin191.txt - Sogg. Utenza sup. 15.09.1999

\*\*\*\*\*

\*\*\*\* - La soggezione dell'utenza superiore al Ponte di Vedano  
al Regio Ufficio d'Olona - Vicende n. 7° ... dal 1541 al 1775

.....

-  
- 7° parte  
-

L'anno, 1738.....  
d'ordine parimenti ed a istanza come sopra, furono intimati precetti e perentori, sopra giureate denunce delli Campari, per diverse contravvenzioni, segnatamente di scannoni aperti nelle ripe del Fiume, estraenti l'acque per l'irrigazione dei prati, in territorio di GURONE, ai seguenti :

- Antonio BATTAINO, fittabile dei F.lli ALEMAGNA in Varese.
- Melchiorre FRASCOLA, affitt. delle RR.MM. del Monastero di S. Teresa in Varese.
- ad Anton.M. GALMARINO, fittabile delli sudd. RR. PADRI Conventuali si San FRANCESCO in Varese.
- a Carlo Ant.Del CONTE, in territorio di VEDANO Olona.
- a Giuseppe CONTI, conduttore del prato dei F.lli Frascioni in Varese.
- infine a G.ppe BAROFFIO di VEDANO Olona.

L'anno, 1739.....  
con propria dispensa del Senato, ad istanza delli stessi Nobili Sindaco, premurosi non tanto di soddisfare li sovventori dei Capitali, convertiti dalla Cassa della Spesa, fatte per divertire le perniciosissime acque che provocarono Inondazioni del suaccennato torrente Gaggiolo e per lo spurgo riconosciuto necessario delle Fonti e Sorgenti Superiori, dalla quale trae origine e consistenza il F. Olona quanro per la visita Senatoriale dell' stesso intero fiume, all' effetto di togliere le usurpazioni, gli abusi ecc., fu pubblicato ed affisso come sopra :

L' E d i t t o del 19 febbraio 1739

per il pagamento dell'Impiùosta di soldi 6 (sei), per ciascuna pertica di prato irrigato, e di lire 3 (tre) perogni ruota di Mulino, od altro Edificio girato dalle acque del Fiume, oltre alla provvisione, e scaduto, prescritta in esso a tuytti gli Utenti, la fedele notificazione, e negli atti del Cancelliere Provinciale.

A difesa dei rispettivi loro affittuari, come sopra, precettati, delle :

- RR. MM. di Santa TERESA in VARESR
- del mentovato Melchiorre FRASCOLA
- delli predetti RR. PADRI Conventuali di s. Francesco di Varese
- e del mentovato sig. Antonio GARBARINO (o Galmarino).

ricorseoi al Marchese ERBA, ed, appoggiando la pretesa loro ragione ossia il titolo alli precisati Decreti del 6 Agosto 1718, e del 5 settembre 1725, supplicarono ordinarsi al Regio Giud. Comm°, che, circoscritti li detti Precetti e Perentorii, più oltre non inquietasse le opratrici ed oratori e detti loro massari, per l'irrigazione dei prati neio teritori di BIZOZZERO e di GURONE, e massime ritornando le acque nel leto del fiume, onde il 24 marzo, né riporta-

rono :

D e c r e t o

di tenore, che il detto Regio Giudice Commiss°, informasse tenendo in sospenso per un mese la molestia.

Rilevò l'eccitato Regio Commiss°, nella sua informazione del 20 aprile, di riportarsi l'oggetto della molestia, non nell'uso dell'acqua, ma nell'abuso, non potendosi estrarre acqua dall'Ol. a mezzo degli scannoni, espressamente ed indistintamente proibiti dalle leggi Municipali e Provinciali, nonchè dalle N. C. ecc. ecc., e che qualunque utente e suddito è tenuto ad osservare, dovendo tutte le acque del Fiume, a proporzione della quantità di prati, e beni, ai quali possa competere l'uso, derivare per mezzo di bocche o bochelli regolari, con soglia e stivi di viva pietra, e sua tomba, e non altrimenti, ma nei soli tempi linitati al perticato, che ne abbia di ragione, e colla restituzione delle colature per i soratori, collocati sul fiume, ad uso dei Mulini per la CAUSA PUBBLICA, e degli Utenti per l'UTILITA' PRIVATA, conchiudendo fosse per essere, non chè dalla superiore vigilanza del suo ministero l'ordinare il riparo di tali inconvenienti così pregiudizievoli agli stessi Mulini ed Utenti inferiori.

Successivamente alla pubblicazione fatta in Varese, ed altri luoghi circostanti del suaccennato "Editto" del 19 febbraio 1739, venne dal fu Causidico dott. Gian Tommaso FERRARIO, presentato al Marchese ERBA, un memoriale in nome degli asseriti Utenti Superiori al Ponte di Vedano, in cui dicendo doversi distinguere in tre categorie gli utenti d'Olona, altri cioè in situazione di non essere danneggiato dal torrente GAGGIOLO, per ritrovarsi i loro prati nei siti, ove la sua origine del Fiume, irrigati dalle acque delle Fonti, altri perchè, unendosi al Gaggiolo, per ritrovarsi unito al fiume ANZA, e sboccando queste acque per questo sopra del ponte di Vedano, non potesse apportare nessun pregiudizio d'ingeramento, e rovesciamento delle bocche e delle Chiuse dei Mulini sopra l'Olona: altri finalmente, perchè poco superiori al ponte di Vedano, non fossero esposti ai danneggiamenti, non verificandosi nel ricorrenti gli ingeramenti, né rovesciamenti, atteso il rapido corso delle acque dalla Costa di Vedano in basso, per li quali veniva imposta la Tassa, supplicandogli Ordini, perchè non venissero detti Utenti superiori, molestati col pagamento della medesima, per lo ciò eccitato con

D e c r e t o del 28 luglio 1739

venne il Cancelliere Provinciale ad informare la notifica del medesimo in data 4 luglio, lo stesso "Decreto" del Conservatore, del seguente tenore :

"Commissarius Flumine Olonae, se conferet expensis supplicantium in rem preferitem, et ad formam sipscripta Informationis relationem faciat".

L'anno 1740, il 15 maggio .....  
al dopo pranzo li Nobili Sindaci fecero Congregazione avanti al prefato Marchese Conservatore, nel quale essendosi, fra le altre cose, proposto che, dopo aver li Deputati degli Utenti Superiori al Ponte

di Vedano, implorare dallo stesso Magn.co M.se Senatore, un loro memoriale, gli ordini perchè non fossero molestati al pagamento della tassa Imposta con "Decreto" del 1° luglio antecedente 1739, eccitatorio del Cancelliere Provinciale, ad informare, non mai stato presentato per la di lui esecuzione, fattasi cionostante le informazioni del g.4 inerendo alla quale con altro "Decreto" informativo del g. 28 luglio, restando incaricato il Regio Giud. Comm° di trasferirsi a spese dei supplicanti sul fatto, ed, a norma della detta informazione, fare la sua relazione, sebbene replicanti stimolati dal Cancelliere a ciò incaricato dal Ministro superiore, il loro Causidico, sollecitatore, mai si fossero curati di dare compimento al "decreto" 28 luglio, in modo, che restassero ritardate le provvidenze tendenti alla conservazione del fiume, massime in considerazione degli gravi sconcerti ed abusi continuamente accresciuti, da quei possessori vicino al Fiume superiormente al detto Ponte di Vedano, li quali si credevano illegittimi Utenti e però fu determinato doversi il medesimo Cancelliere Provinciale, fare avvertito il detto Causidico dott. FERRARIO, che quando non dassero li suoi clienti entro un termine di 8 (otto) giorni, la durata dell'esecuzione a quanto era stato ordinato nel surriferito "Decreto" 28 luglio, si sarebbe passato ad ulteriori molestie, usando dei rimedi ben più efficaci di giustizia contro i renitenti.

Adempì prontamente il Cancelliere Provinciale l'incombenza, ma poi, sotto vane speranze e pretesti, mai si fodssero prestati all'esecuzione dell'ordina Decreto (come feci presente all'Ecc.mo Senato nella mia intimazione del g. 11 novembre 1744), tanto più per la prossima seguita mutazione del Magn.co Senatore Conservatore, poi chè l'anno 1741, attesa la sua promozione al grado di pro-Governatore di Parma e Piacenza dell'anzidetto March.se ERBA, venne per lettere del Senato delegato il 23 maggio alla surroga della carica di Conservatore del F.Ol. il fu Senatore Ampl.mo d. Giuseppe OPIZZONI, il quale venne rappresentato dal R° Giud. Comm° in sua consulta del 16 settembre, il risultato della Visita Generale del Fiume, per esser fatta da Lui, ed in particolare superiormente al Ponte di Vedano ove li possessori dei prati, come dei Mulini, senza il timore delle pene, comminate nelle N.C. ecc. ecc. si facessero lecito di formare a loro arbitrio chiuse attraversanti il letto del fiume, per sostenere ed introdurre per mezzo di scannoni, le acque nei loro prati, ed aprirne di nuovi, con usurpazione e dispersione d'esse acque, abusare dove senza limitazione di modo e di tempo: li mulini possono ritrovarsi con chiuse irregolari, non registrate, e senza cappello e li mulinari senza licemza, né l'intervento del Regio Giud. Comm°, a proprio talento, per porre mano alli nervili, e perfino alla mutazione delle soglie, tenendo abbassate anche a loro piacimento le "uscere" per volontarie adacquazioni, insomma, il tutto essere un disordine e confusione, con pregiudissimo motevolissimo delli Mulini, e dei legittimi Utenti inferiori, ond'essere necessario il superiore provvedimento.

Fece pure presente le novità denunciate dai campari, d'aver senza previo Decreto Conservatorio, e senza la dovuta licenza del Regio Giud. Comm° e senza il di lui intervento e degli altri Ufficiali, ed assistenza dei campari, fatta porre arbitrariamente da d. Pietro Luigi BIZOZZERO, una soglia in pietra viva, in luogo della vecchia di legno, al suo Mulino, sopra l'Olona in GURONE, e sopra

tale consulta, nella quale accennò alle provvidenze in questo punto compartite nell'a. 1696 dal predetto M.se Senat. Regg. PAGANO, in vista d'ogni cosa passò il zelante Conservatore al

D e c r e t o del 14 Ottobre 1744

"Quod ad primam porta jungatum antecedentia, e concernentia han materiam, et remittantus ad Egr. Fiscalem REDAELLUS ut subjiccat quod vero ad secundam Regio Commissarius, assumati informationes et juxta risultantia procedat ad norman Ordinum , et Proclamatum curando etiam riaptationem Nervilum, iuxta Regulas"  
"Ab Ordinibus prescriptuas".

Prese dunque, ser ser, le informazioni, ed esaminati li testimoni, essendo risultante che, quantunque avverito, e diffidato, volle nondimeno il sudd.o d. Pietro Luigi BIZOZZERO, che, indipendentemente dal permesso del prefato Conservatore, si mutasse la soglia di Legno, e vi si ponesse la soglia di pietra viva, nel g. 19 ottobre, il detto Regio Giud. Comm°, decretrò l'ordinato riattamento del "Nervile" del suaccenato mulino, alla norma delli Ordini, come in appresso fu eseguito e statuiti li soliti termini a dover fare il pagamento delle diete e di tutte le altre spese.

Atteso, dopo, il degno Ministro alla cognizione delle Leggi e degli Ordini di questo importantissimo fiume, dispos e le memorie opportune al bisogno, tendendi alla pubblicazione delle "Gride Generali" ed all'eseguimento della già incaricata Visita Generale, ed alle sue provvidenze, trovate necessarie, alla di lui conservazione delli Mulini e dei prati Inferiori, ma prevenuto dalla morte, non potè dar compimento a una tal massima, da lui altamente concepita.

L'anno 1743 .....  
per lettera del Senato Ecc.mo, fu eletto nella Provincia d'Olona, il fu Ampl.mo Senato d. Antonio STOPPANI, del quale prese informazione sullo stato degli affari più importanti del fiume, e

C o n v o c a t i

il 7 marzo 1744 li N o b b i l i S i n d a c i, anche di concorde con lo sentimento e con suo "Ditto" del 27 marzo 1744, di nuovo comandò l'adempimento della pronta notificazione di tutti gli Edifici Ruotanti e dei Prati, e dei beni inaffiati con le acque d'Olona e del successivo P A G A M E N T O della T A S S A già imposta, nella mani del summentovato Giuseppe CAIMO, sotto le pene comminate nello stesso Editto, stato pubblicato, ed affitto nel suddetto Borgo di VARESE, Fraschirolo, Induno, Biumo, Malnate, Gurone, Bizzozzero ed al ponte di Vedano, sino alla Città di Milano.

Fu presentala la notificazione del Signor Duca di BRACCIANO dal Reg. Carlo OTTOLINO, dei prati del medesimo Duca, posseduti nei rispettivi territori di RODERO (Vescovado di Como), CAZZONE (Cantello), GURONE, VEDANO e CASTIGLIONE.

L'anno 1746 .....  
fu riassunto (per il passaggio a miglior vita del fu Sen.re STOPPANI) la presidenza per la Conservazione del F.Olona, dal Senatore S. Ecc.za d. Gerolamo ERBA.

L'anno 1750, .....  
 incaricato lo stesso Ministro del Governo, con Decreto del 30 aprile 1750 ad informarlo sopra la natura, e giurisdizione del Regio Ufficio del Commissario d'Olona, se potesse dirsi più sussistente, in vista della nuova pianta, che aveva aboliti tutti gli impieghi, in quella non espressi, come pure qual fosse l'incombenza che spettasse, tanto al Senate Delegato Conservatore, quanto al d° Commissario, con sua *C o n s u l t a* del giorno 11 maggio, il prudente Ministro, fece egli persuaso il Governo, tanto che in un altro successivo Decreto del 14 stesso mese, firmato dal M.se Segretario BELLINI, abbassò la notizia d'essere venuto in confermare per l'incominciato triennio 1750-1752, il detto Pietro Antonio BIANCHI, nel sospeso esercizio di Commissario e Giudice del F. Ol., senz'obbligo del solito diritto (vuol dirsi dovere - nota a.) di mezza annata.

Nel medesimo anno il Senatore, ed attuale Podestà di Cremona don Giacomo MASNAGO, allora podestà di Lodi, con sua lettera del 1'8 ottobre, sopra la notizia avuta di essere state tirate linee per un esteso tratto di terreno lungo l'Olona, nel territorio di Varese, vociferandosi fare un taglio di piante, con l'intendimento di spogliare li terzi possessori di antiche siepi, e di quantità grandissima di pioppe, senza sapere per di cui Ordine, persuaso non potersi, secondo le leggi fondamentali del Fiume, da nessuno per mano, senza la previa ordinazione del Regio Conservatore, e conseguente licenza del Regio Ufficio, ad effetto di prevenire, in tempo il pregiudizio, implorò alla giustizia degli ordini opportuni, perchè si eseguisse un attentato nella di lui Giurisdizione, e senza la legittima citazione delle parti.

Il 29 di detto mese, li Campari del Fiume, fu da loro presentata al Regio Ufficio, fra le altre, una Denuncia, d'aver essi nella visita dell'antecedente g. 24, riconosciute due bocche fatte di nuovo, con stivi e soglia di pietra viva, l'una per ricevere le acque per l'irrigazione, di un prato di Carlo FE', l'altra per scaricare l'acqua nel fiume, non irrigandosi il d° prato, con averle fatte per sostenere il corpo d'acqua del Fiume del di lui alveo, una Chiusa irregolare composta di piante, pali, passoni e ghiaia, con sassi di traverso, poco di sotto il ponte detto della "Costa Amara" superiormente al territorio di BIUMO Superiore, contro la disposizione delle N.C. ecc. ecc., confermando l'esposto col prescritto giuramento, prestato nelle mani del Cancelliere Provinciale.

Trasmessogli il precetto, non mancò di addurre motivi, di disimpegno della sua contravvenzione, nel memoriale, rassegnato a Sua Ecc.za il Conservatore, da quale eccitatosi il Regio Giudice e Commiss° ad informare, colle di lui occorrenze, non lasciò esso pure di dirle nella sua informazione del 10 marzo 1751, inevasivamente alla quale fu eccitato l'egregio allora Fiscale MUTTONI, il quale il 24 giugno 1752, spiegò il voto nei termini infrascritti :

"De Jurisdictione ambigendum non esse docent ac litata, ratio demonstrat Quid enim de Fontibus nulla habenda est circa ab eo cui Fluminis commise ut custodia ?  
 Cur Fontis originis se defluxus diversa ratio esse debet ?  
 Flisce positus questo fieri non potet de contravventione. Millies sit quod licet, hac aqua uti, cur sine participatione, et

assensu vel novum, opus extruitur vel antiqui forma mutatus contra Ordine Procalamat et Leges ?

Sentit proinde Fiscus danno excitandos Contravventores ed allegandum quare condemnari non debeat, mox in conspectu eorum, qua dedunctur definitive subjiciet se tame & .....

Pendente tuttavia la causa, rese le spirito al suo Creatore il Marchese Cons. d. Gerolamo ERBA, e fu commessa la Conservazione del F.O. al Magn. Reggente Senatore d. Carlo Maria CAVALLI, e per non essere stato dal medesimo confernato il PARERE FISCALE, venne prerentoriamente citato il detto Carlo FE', alla spedizione della causa.

Fu perciò supplichevole con un nuovo memoriale alla benigna provvidenza del saggio Conservatore, che il 4 ottobre 1752, decretò doversi rimettere coll'unione degli antecedenti del R° Fisco addotto, il quale diede il definitivo Suo voto del giorno 6, nei seguenti sentimenti :

"Post quan supplicans, non amplius ad libertatem in ea parte Fluminis, edab bonam provocationem e non jn impuegnat, sed excusat contravvenctione ex eo facti ignorantia, quam imposteram allegare non poterit, sentit Fiscus omnia posse, pro hac vice, excusari, ita tamen sut tempore opportune fiati Visitatio per Ingegnerium Officii, et si quid ad Fluminis prejudictium factum comperiat, in pristinum restituiti debeat, se tamen & ..."

Lo stesso voto venne mandanto da " Decreto Conservatorio" del 7 o t t o b r e 1751

"ad Regium Judicem, ut desseniat at Ordinationes liberatoriam, juxta voto fisci"

il qual Giudice Regio, passò all'Ordinazione come segue :

"Ordinavit, et ordinat, se decraravit et declarat, attentis circumstantiis ed deductis in d° postremo Supplici libello etiam per D.nus Egr.Dominus Advocatum Fiscale doctum in recitao postremo ejus veto redentis, et juxtaidejus votum, sopradictam dominus Carlo FE' fore, et esse pro hac vice excusandum ita tamen ut tempore opportune expensis dicti Domini Caroli FE', ser ser fiat visitatis per dominus Ingegnerium Regii Offici et si quid in Fluminis prejudiciu factum comperietur, in pristinum restitui debeat, hisque adioletis, et nunc protunc, et pro executione memorati Decreti prefati Marchionis Reggentis, et Senatoris Conservatoris CAVALLI, eundem d. Carolus FE' a contentis in predicta Compariorum Fluninis Denunciacione fore, ed esse absolvendum, et liberandum pro ut absolvit, et liberat, et ita & ....."

Riprendendo l'epoca del tempo :

L'anno 1751 .....  
attese la grandiosa INONDAZIONE del torrente QUADRONA, superioriomen-

te il Ponte di Vedano, sormontate le ripe, temendo fosse per unirsi all'Olonza, con l'allagamento e l'ingerimento di una considerevole quantità di beni, e con danni gravissimi alli Mulini del Capitolo della COLLEGGIATA di VARESE, di Carlo MARTIGNONE, del Segretario d. Giulio Cesare MOZZONE FROSCONE, dei Figli ed Heredi di Ercole DRALLI, di Ambrogio STEVANAZZI, ed altri utenti e possessori di beni situati fra il detto F.O. ed il torrente Qadrona, col loro ricorso supplicarono il Marchese Reggente Senatore ERBA, gli Ordini, perchè venisse dato pronto rimedio all'evidente pericolo.

Il 15 settembre 1751, li Nobili Sindaci ed il fu Antonio BARNI, tra loro venne stipulato l'istrumento retificativo dei Capitoli della Cassa, e della Scossa, dell'arretrata IMPOSTA della TASSA sul perticato e sui Rodigini e di tutti gli edifici aventi l'uso delle acque, dal suo principio alla fine, fu rogato istrumento da me Cancelliere.

Per le varie vicende avvenute ora nelle persone delli Amplissimi Sigg. rispettivi Conservatori, ed ora per li contattempi, cagionati dalle "G U E R R E et altri simili accidenti" non essendosi data la piena esecuzione delli due "E d i t t i" del 17 febbraio 1739 e 23 marzo 1744, relativi alla prima Imposta per soldi 6 (sei) di ciascuna pertica di prato e di Lire 3 (tre) per cadauna Ruota di Mulino, od altro Edificio sopra l'Olonza, fu pubblicato l'Ordine del March. Reggente Conservatore ERBA, con :

L' E d i t t o del 13 Novembre 1751

prescrivente il termine di un mese a tutti li D E B I T O R I M O R O S I, della detta Imposta già ordinata dalli mentovati due "Editti", a dover soddisfare onnimamente la relativa loro tangente nelle mani del detto Antonio BARNI, deputato alla riscossione sotto l'irremissibile esecuzione Camerale, dichiarando compresi in questa imposta, e sottoposti al di lei pagamento anco tutti quelli Mulini ed Edifici ad acqua, esistenti IMMEDIATAMENTE dopo le TESTE delle F O N T A N E.

L'anno 1752 ..... rinnovarono gli UTENTI SUPERIORI al Ponte di VEDANO le loro dichiarazioni sul memoriale rassegnato nelle mani del Magnifico Conservatore, in cui, ripetendo il già dedotto nell'antecedente, e passando sotto silenzio il non dato compimento del prescritto Decreto Conservatorio del 18 luglio 1739, supplicarono gli opportuni ORDINI, acciocchè non fossero molestati, per la detta Tassa, destinata - conchiusero - a fini di niuna maniera loro agevoli.

Non fecero difficoltà di provvedere di una copia semplice dell'Informazione del Cancelliere Provinciale, e del tacitato, e dissimulato Decreto del 24 Luglio 1739, non mai voluto eseguirsi, ma ciò che è segno di osservazione si è che nell'astuzia applicata nell'aver collegato ed unito in detta lettera, un loro RICORSO all'enunciato Senatore Ant.o STOPPANI, con un lui :

"D e c r e t o 27 m a g g i o 1752

eccitatorio del Regio Giudice Comm° TIZZONI, ad informare, ed altro d'esso Regio Copmmn° e Giudice del g. 28, perchè si ricevesse il primo negli atti, per potersi fare l'ordinata informazione, co-

86

sicchè gli stessi originale Decreti non hanno fatto sentire il loro effetto, e sono comparsi negli atti solamente allora, quando è parso e piaciuto dopo lo spazio di CINQUE ANNI, d'accompagnarli alle altre semplici copie di questa produzione.

Lo stesso anno d'Ordine del Conservatore Regio e ad istanza delli Nobb. Sindaci fu trasmesso l'avviso del 20 maggio, col termine di otto giorni agli utenti morosi a dover fare, alla forma prescritta negli Editti del 1739 - 1744 e 1751, li pagamenti delle rispettive somme a ciascuno d'esso debitore spettante, colla convenuta provvigione nelle mani del predetto Antonio BARNI, Esattore della Tassa sull'Imposta, sotto pena d' ESECUZIONE CAMERALE, senz'altro avviso in adempimento del qual termine, diversi Utenti Superiori al ridetto Ponte di Vedano, hanno pagato, fra i quali gli agenti del Duca di BRACCIANO, e li sigg. MARTIGNONI di Varese, ed anche donna Laura CASTIGLIONA, et qualche altro come sopra.

L'anno 1753, .....  
lo stesso Antonio BARNI, ebbe ricorso, ed implorò il Conservatore he la Deputazione delli Nobb. SINDACI, pagasse la liquidazione dei conti del pagato ed esatto, per essere reintegrato a norma del convenuto, nei Capitoli del suo contratto, di quanto fosse risultato in disimborso e riparto sopra gli Utenti del Fiume, in qualunque altro modo, che avesse stimato convenire al caso ed ottenere il "Decreto" del 12 luglio, diretto al Marchese don Camillo CASTELLI, altro delli Nobb. Sindaci, perchè unitamente al fu detto dott. Colleggiato d. Pio Antonio MERAVIGLIA CRIVELLI, già co-delegato, riconoscesse li Conti del supplicante, per indi farne parola nel primo Congresso, da tenersi avanti a Lui.

L'anno 1754, .....  
il Regio Giudice Commiss° sopra la vociferata novità che intendeva fare l'Agente dei Figli ed Eredi del fu Segretario MOZZONI FROSCONI al muraglione che dovevasi costruire dalli Possessori dei beni vicino al torrente QUADRONNA "a r i p a r o dalle p i e n e" ad istanza di Carlo Francesco MARTIGNONE di Varese, possessore del Mulino detto "delle FONTANELLE" e prati superiori al Ponte di Vedano, emise PRECETTO INIBITORIO, e penale del 1° aprile, contro certo Giuseppe MASSA, Agente degli detti Eredi MOZZONI-FROSCONI, e ciascun di loro.

Con l "E d i t t o" del 1° luglio stesso anno, fu pubblicata la "n u o v a" (ossia seconda imposta) d'altrettanti soldi 6 (sei) per pertica di terreno irrigato, e di Lire 3 (tre) per ciascun Mulino o Edificio rotante nell'alveo, da farsi al ridetto deputato cassiere d. Antonio BARNI (anche Ispettore) coll'uguale dichiarazione del concorso del pagamento della Tassa per li Mulini posti immediatamente dopo le "Teste delle Fonti" e di restare compresi tutti li beni, della Valle M O R E R A e dell' A N Z A, prescritta altresì la notificazione nelle mani del Cancelliere, sotto le pene in esso comminate.

Il seguente 6 ottobre, attesa la necessità di provvedere ed ovviare all'abuso delle PESCAGIONI, e conseguenti contavvenzioni che si commettevano sul Fiume Ol. contro il disposto degli Ordini, ecc. ecc., nella estensione dell' a l v e o superiore ed inferiore del Ponte di Vedano, ove per la lunga distanza riusciva

assai difficile " la sorpresa delle trasgressioni e l'assicurazione dei corpi del reato" venne conferita al Nob. Giov. Batta CASTIGLIONE, l'implorata patente della carica di Luogotenente del R° Giudice Commiss°, affinché in quelle parti invigilasse all'indennità del fiume.

L'anno 1758, ..... furono perentoriamente citati, ad istanza delli Nobbili SINDACI, inerendo anche all'ordinato nel C o n g r e s s o tenutosi avanti al Ministro il 12 giugno di tal anno, tutti gli Utenti d'Olona, loro agenti, fittabili, fattori, massari, non curanti di fare li dovuti pagamenti, e tuttavia debitori delle prime due tasse imposte, come sopra, nel termine di giorni 8 (otto), comparire davanti al Conservatore ed allegare la causa, perchè non dovessero, attesa la loro contumacia, essere obbligati pagare la duplicativa importanza della Tassa, ed anche maggiore, oltre alla privazione dell'uso delle acque, con la comminatoria, non fatta, dentro il termine il pagamento nelle mani dell'esattore deputato, d'esecuzione in forma Camerale, e, dell'otturazione di loro bocche, bocchelli, e Riali come sopra.

L'anno 1759, ..... si tenne il C o n g r e s s o delli Nobbili SINDACI, avanti al predetto Conservatore, nel quale, fra gli altri, emergenti, essendosi fatto presente quello del concorso degli Utenti Superiori al Ponte di Vedano che avevano gioito del beneficio delle acque più abbondanti nello spurgo delle Fonti e delle Sorgenti, ed anche della diversione, segnatamente del torrente GAGGIOLLO. a spese sino allora degli Utenti Inferiori, e rilevatosi la pendenza delli loro ricorsi, ed eccezioni in quelle proposte, fu determinato, che da me Cancelliere Provincialesi unissero le scritture da comunicarsi al fu Nob. Colleggiato d. Francesco LAMPUGNANO, sindaco ed avvocato, perindi risolvere le circostanze, ciò che fosse di giustizia.

Pendente il tempo della ricognizione delle "scritture" dal 1637 indietro da me comunicate allo stesso Avvocato don Francesco LAMPUGNANO, sindaco, "indigesta l'opera Sua mancò in questa vita". (da sottolineare- LC)

D'Ordine dello stesso Magnifico Conservatore, venne fatto pubblicare un "E d i t t o" il 25 agosto 1759, in tutti li borghi le terre ed i luoghi da Frascarolo, alla lunga del Fiume Ol. sino a Milano, in cui per soddisfare li più premurosi creditori, dei loro capitali ed interessi, come altresì li soggetti che avevano impiegate le loro opere e fatiche per la C a u s a C O M U N E, ed anche le spese forzose per le visite, a riparo delle irruzioni dei T O R R E N T I superiori, nell'alveo dell'Olona, e quello farsi per l'attuale visita generale al Fiume, ingiuntagli dal Senato, ad effetto di riconoscere tutti gli abusi, usurpazioni, disordini introdotti e tanto perniciosi per li Mulini inferiori, resi ormai oziosi sulla penuria d'acque, massime ai tempi più bisognosi delle necessaria macinatura dei grani, alimento dei popoli, ad istanza delli Nobbili Sindaci e con previa dispensa del Senato, venne stabilito una "n u o v a" e così detta Terza Imposta di soldi 12 (dodici) ogni pertica, e Lire 6 (sei), per ciascuna ruota di Mulino ed altro Edificio aggirato dalle acque del

88

F. Ol., pagabile in tre rate, in tempi prescritti, previa notificazione, e colla dichiarazione, riserve, e penalità, specificate nei precedenti Editti.

In un altro C o n v o c a t o poi, del 2 giugno, sopra il primo dei tre punti che si trattarono, cioè del prodotto delli disordini superiori al Ponte di Vedano, segnatamente da Malnate in su, ove gli Utenti, s'arrogassero l'arbitrio d'aprire e tenere sempre aperti gli scannoni, allargare bocche modellate, né costrutte, secondo gli Ordini ecc. ecc., formar chiuse attraverso il letto del fiume, irregolari e non registrate con cappello, nel l'altezza prescritta dei Mulini, e quel che è peggio per le estrazioni illimitate di acque dal F.O., con manifesto abuso e dispersione delle medesime, ed altri molti inconvenienti, per farne poscia parola in altra Convocazione, e potersi deliberare con maggior accerto lo che si fosse conosciuto degno della più seria e pronta provvidenza.

L'anno 1 7 6 4, .....  
sopra memoriale di Giacomo GUINZONE, erede fiduciario del sopra-  
detto Antonio BARNI, istante per la sua sub-delegazione d'altro o  
d'altri Nobbili Sindaci, surrogando e surrogandi i defunti sigg.  
Pio Antonio MERAVIGLIA CRIVELLI, e Marchese don Camillo CASTELLI,  
con i quali erano stati liquidati li conti dell'introito ed uscita  
di cassa, dal g. 20 maggio 1758 addietro, come dall'esibito ristretto,  
offerendosi pronto al successivo rendimento da quel tempo in avanti,  
acciocchè venisse compartita la provvidenza, e fosse del caso,  
l'accennato Conservatore Reggente Sen. CAVALLI, come sopra, con suo  
"Decreto" 24 maggio, mi eccitò di informare, come tosto mi diedi da fare,  
compimento della dettagliata rappresentazione dei motivi per le quali  
vennero fatte le tre imposte, con la convenzione delle necessarie  
spese, specificate nella nota del 20 successivo settembre.

Per la giubilazione del Magn.co Sen.re Conservatore Reggente  
CAVALLI, venne fortunatamente nominato all'importante oggetto del  
bene pubblico, e della privata utilità degli Utenti, nelle più critiche  
circostanze di questo, bensì vantaggioso, ma imbarazzato F i u m e,  
prescelta all'autorevole Governo e Conservazione del medesimo,  
L'Eccellenza Vostra. (Conte don Gabriele VERRI).

Prontissima fu la connaturale applicazione, agevolissima l'intelligenza  
degli veglianti Ordini ecc. ecc., sollicitato dal desiderio di ridurre il  
tutto allo stato della sicura perennità delle acque, ad uso principalmente  
delli Mulini i n f e r i o r i, in Vostra Eccellenza peraltro già  
mirabilmente edotta, la ual chiamò tosto avanti a sè la C O N G R E G A Z I O N E  
delli SINDACI, avutasi il 28 settembre 1765.

In questa, lettasi le Ordinazioni stabilitisi nel precedente Convocato  
del 12 giugno 1759, fu derminato, che, persuasa la Congregazione  
d'essere stata compiuta dall'attenzione del Marchese d. Camillo  
CASTELLI la conferitagli Delegazione della osservazione ed  
appuntamento de li d i s o r d i n i e degli i n c o n v e n i e n t i,  
introdotti superiormente al Ponte di Vedano, e massi da MALNATE  
in su, volesse il Marchese don Fran-

84

cesco di Lui figlio, e Colleggiato, darsi l'istante incomodo di fare le diligenze per rinvenire il menzionato disegno, memorie e carte, concernenti la ricognizione e la visita da Esso fatta per tali disordini, come passarla alle mani, e negli atti di me Cancelliere per gli ulteriori provvedimenti, se fossero stimati del caso in altro prossimo Convocato, e, sopra l'istanza di Giacomo GUENZONE, furono delegati li signori Conte Paolo MONTI MELZI, ed il Marchese don Francesco CASTELLI, a rivedere il ristretto dei conti, e a ricevere il rendimento dei successivi al medesimo ristretto, previa la ricognizione delle scritture originali, da comunicarsi loro da me Cancelliere, per mettersi prima della Conferenza, alle condizioni dell'affare; come fu eseguito.

L'anno, 1766, .....  
richiamò l'Eccellenza Vostra avanti a sè tre altri Convocati:

Nel primo: del giorno 2 giugno 1766, fu approvato il ristretto dei conti sino al 6 giugno 1758, seguito col detto fu Antonio BARNI, firmato dal defunto d. Camillo CASTELLI, già Delegato, e furono pregati li sigg. conte Francesco MONTI MELZI e M.se CASTELLI a riconoscere ed ultimare l'opera del rendimento dei Conti, esibito, e supplicato dal suaccennato GUENNZONI, e a riferire il risultato sui punti dei relativi disordini, abusi ed usurpazioni e sconcerti, venne applicata dall'Ecc.za Vs. degnarsi incaricare il Regio Giudice Commiss° di stesamente riferirgli, ad effetto di proporli in un altro Congresso.

Nel secondo: convocato del 22 luglio, a relazione delli detti Deputati Delegati, d'aver ricevuto dalle mani del Giovanni GUENZONI, li conti, ma esservi riconosciuto d'aver il defunto BARNI pagato senza mandato la partita di Lire 1.000 (mille) a l'Ingegnere FERRARIO, eletto ex Officio nella Visita Giudiziale, per le novità fatte all'oggetto di introdurre nell'Ol. le piene del torrente REBAU' (o Fontanile di Tradate - L.C.), e col pericolo di quelle di torrenti BOZZENTE e GRADELUSIO, fu stabilito di non doversi abbonare.

Rispetto alla Consulta presentata a Vostra Ecc.za dal Regio Giudice e Commissario sopra gli abusi, disordini, usurpazioni ecc. ecc., furono Delegati li sigg. Conte MONTI MELZI, ed il Marchese CASTELLI, a farsi riflesso unitamente al Sig. dott. Collegato don Cesare LAMPUGNANO, per la proposizione dei rimedi più pronti e salutari al buon regolamento del Fiume.

Nel terzo ed ultimo Convocato: il 3 ottobre 1766: essendo stato proposto il novissimo ricorso di Giovanni GUENZONE, rimesso per Decero di Vostra Eccellenza il 28 di agosto, a detti Nobili Sindaci Delegati, affinchè dicessero le loro occorrenze, venne deliberato di considerarsi dal Conte MONTI MELZI, che esaminata la detta Consulta del Regio Giud. Commiss° del 21 settembre, avesse osservato di essersi in generale narrato, ma non specificato li rispettivi abusi, disordini ed inconvenienti, né realizzato la loro ubicazione, né le persone abusive (abusive), con tale incertezza avesse riflettate la

Congregazione, che questi potessero più facilmente venire in chiaro, e verificarsi infatti coll'opera de' Periti, così come fu stabilito di farsi prendere un disegno di tutto il Fiume, con tutte le Ruote rotanti, con tutte le bocche, bocchelli, aperture estraenti l'acqua dal medesimo, e le Roggie, li Cavi, Acquedotti servienti alle irrigazioni dei Prati e dei beni, da descriversi colli loro possessori, in tutti i luoghi e territori, e colla restituzione, mediante li soratori nell'alveo del Fiume degli avanzi e colature, con accertare la precisa identità, avendo a quegli effetti delegati il M.se CASTELLI per la regione superiore, ed il dott.Coll.to d. LAMPUGNANO per quella intermedia, ed inoltre il Conte MONTI MELZI per l'inferiore, colla facoltà di eleggere Agrimesori probi, ed imparziali per l'esecuzione dell'opera, con le istruzioni corrispondenti all'intento non meno di vedere sicura, ed adeguata la Giustizia del dovuto concorso di tutti gli Utenti d'Olona all'Ordinata Imoposta, che alla massima di togliere di mezzo gli abusi, le usurpazioni, li disordini, colle superiori provvidenze ed autorevole mano dell'Eccellenza Vostra, per la tanto importante conservazione di questo Fiume e sollievo principalmente della Causa Pubblica.

Siccome l'agrimensore Bartolomeo di GIOVANNI fu delegato dal dott. Cesare LAMPUGNANO, di formare nella regione superiore del Fiume Olona la nota dei prati, che avevano l'uso delle acque la eseguì soltanto nei territori di Sant'AMBROGIO, ed altre terre della Pieve di Varese, Vedano, Lonate Ceppino (Castelseprio), Cairate, Gorla Minore, Olgiate Olona, Prospiano e Marnate (pieve d'Olgiate Olona) come da quella unita relazione del 10 dicembre 1766, non essendo descritti in esso li prati di LOZZA, CARONNO CVorbellaro, ed altri successivi, detto sig. Cesare LAMPUGNANI, non solo lo spedì alla descrizione delli prati, sino a FAGNANO, ma altresì delli Mulini, Bocche, Bocchelli, scannoni ecc., dal luogo di Sant'Ambrogio sopra Varese, per tutto il corso del F.O. sino ai Luoghi dei CORPI SS. di questa Città, come da sua relazione del 22 aprile.

riorew